SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Terzo Settore: come cambiano le regole e il ruolo del professionista
La riforma e l'evoluzione degli Enti Non Commerciali

A cura di Gianpaolo Concari e Cristiano Corghi

ABC Nonprofit

Il Non Profit e la scelta del tipo di Ente

quali sono ?

.. forme giuridiche ??

..enti riconosciuti o non riconosciuti??

Settori di attività

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

I° - Pubblico

II° - Privato, commerciale e mercantile

III° - Enti Non Commerciali

«complesso di enti che, all'interno del sistema economico, si collocano tra lo **Stato** ed il **mercato**, ma non sono riconducibili né all'uno né all'altro»

ENTI NO(n) PROFIT

ORGANIZZAZIONI

senza

SCOPO DI LUCRO

Si esclude la produzione di utili da distribuire!!

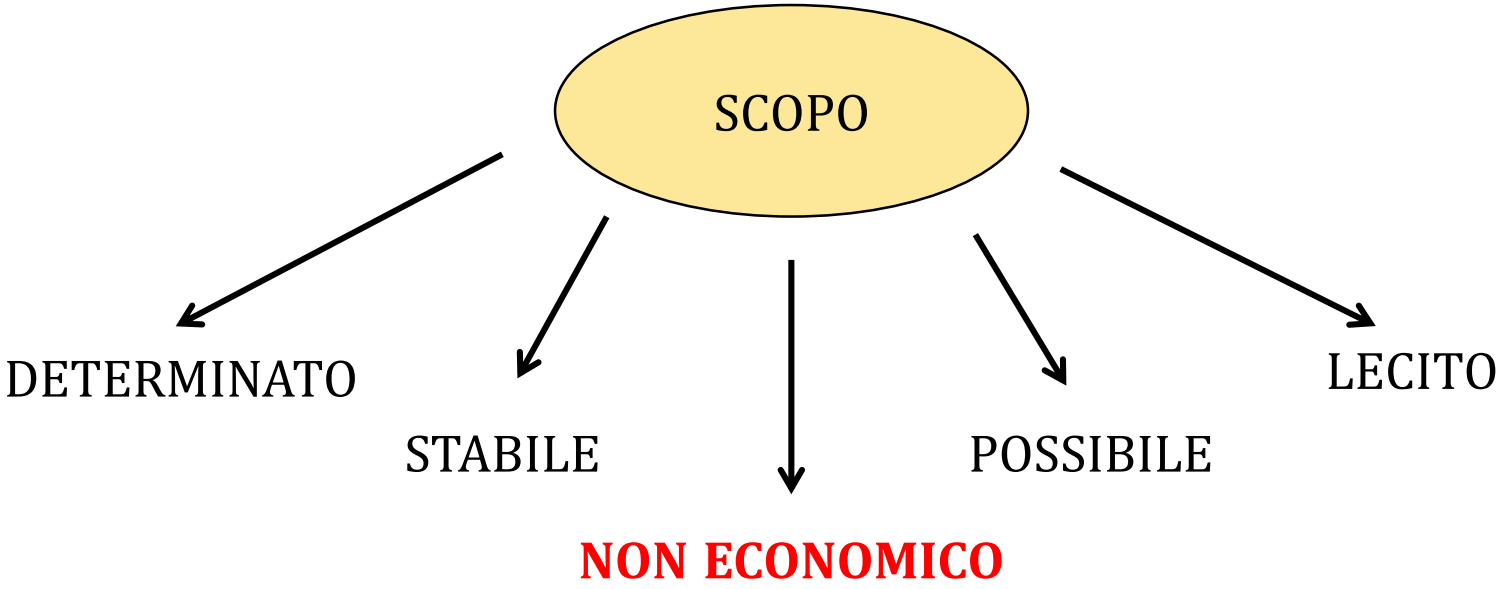

tuttavia

Le limitazioni relative allo scopo non significano necessariamente una limitazione delle attività che l'ente può svolgere. L'ente di tipo associativo infatti può svolgere un'attività di natura economica, purché sia strumentale al raggiungimento del proprio oggetto.

Obiettivi

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Ideali

Ricreativi

Solidaristici

Formativi

Culturali

Sportivi

Attività svolta

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ISTITUZIONALE (primaria)		COMMERCIALE (strumentale)
- prevista dallo STATUTO - a favore degli ASSOCIATI o TESSERATI (salvo casi particolari ONLUS, APS, FONDAZIONI)	>	al solo scopo del FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Limiti

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

DIVIETO

distribuzione

Utili
Riserve
Capitale

ATTIVITA' COMMERCIALI

marginali e
strumentali

La riforma e la definizione di ETS

Riforma del terzo settore

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Iter legislativo

Legge 6.06.2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 - *Codice del terzo settore*

D.Lgs. 3.07.2017, n. 112 - *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*

D.Lgs. 3.07.2017, n. 111 - *Riforma del 5 per mille*

D.Lgs. 6.03.2017, n. 40 - *Riforma del servizio civile universale*

Codice del terzo settore

- Revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni e fondazioni;

- Riordino e revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore (ETS), compresa la disciplina tributaria.

Definizione di terzo settore

Per Terzo settore si intende il complesso degli **enti privati** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

- civiche,
- solidaristiche
- di utilità sociale

e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Aspetti Generali – Norme applicabili

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2.08.2017, n. 179 è stato pubblicato il D.Lgs. 3.07.2017, n. 117, denominato Codice del terzo settore. Il provvedimento, in vigore dal 3.08.2017, ***subordina l'applicazione delle norme all'emanazione di futuri decreti ministeriali e all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, prevista per il 2019. Alcuni benefici fiscali sono inoltre subordinati all'autorizzazione da parte dell'Unione Europea****.*

Principi generali	⇨	Il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3.07.2017, n. 117) provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore.
Norme applicabili **Art. 3**	⇨	• Le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare. • Per quanto non previsto dal Codice, agli enti del terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione. • Salvo particolari previsioni, le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni bancarie.

Gli ETS – Definizione ed esclusioni

Enti del terzo settore

Artt. 4 e 5

- Sono enti del terzo settore:
  - le organizzazioni di volontariato → Abrogazione L. 266/1991,
  - le associazioni di promozione sociale → Abrogazione L. 383/2000,
  - gli enti filantropici,
  - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali → Abrogazione L. 155/2006,
  - le reti associative,
  - le società di mutuo soccorso,
  - le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
  - le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Si intendono riferite agli enti non commerciali del terzo settore le disposizioni normative vigenti riferite alle Onlus, in quanto compatibili con le nuove disposizioni (art. 89, c. 7).

Scopo

- Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.
- Mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall'art. 5.

Esclusioni

- Non sono enti del terzo settore:
  - le amministrazioni pubbliche,
  - le formazioni e le associazioni politiche,
  - i sindacati,
  - le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
  - le associazioni di datori di lavoro,
  - gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

ETS: Aspetti Patrimoniali e Raccolta Fondi

Gli ETS – Scopo di Lucro

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Art. 8

⇨ Il **patrimonio** degli enti del terzo settore, comprensivo di **eventuali ricavi, rendite, proventi**, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo **svolgimento dell'attività statutaria** ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in base allo scopo.

⇨ Divieto distribuzione utili ⇨ A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

⇨ Presunzioni distribuzione indiretta utili ⇨

- Si considerano **in ogni caso** distribuzione indiretta di utili:
  - la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di **retribuzioni o compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), g) o h) (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
  - l'acquisto di beni o servizi per **corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, **siano superiori al loro valore normale**;
  - le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi**, a **condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
  - la **corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Gli ETS – Raccolta Fondi e Devoluzione del Patrimonio

Raccolta fondi

Art. 7

- Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Scioglimento dell'ente e devoluzione patrimonio

Art. 9

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, **alla Fondazione Italia Sociale**.
- **Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta** che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7.03.2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
- **Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.**

Gli ETS – Patrimonio e Aspetti Pubblicitari

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Art. 10

⇨ Gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Denominazione sociale

Art. 12

⇨
- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS.
- Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

⇨ La disposizione non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

⇨ **L'indicazione di ente del terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del terzo settore.**

ETS: Bilancio e Scritture Contabili

Gli ETS – Bilancio e Scritture Contabili

Scritture contabili e bilancio

Art. 13

Bilancio d'esercizio	• Gli enti del terzo settore devono tenere le scritture contabili finalizzate a redigere il bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da: - **stato patrimoniale**; - **rendiconto finanziario (di gestione)**, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; - **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Semplificazione	Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00** euro può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.
Specifica modulistica	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Esercizio di attività in forma di impresa commerciale	• Gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile. • In tal caso, gli enti devono **redigere** e **depositare** presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile. • L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Deposito bilancio Compresa la relazione di missione.	Per ETS **iscritti** nel Registro delle Imprese. ⇨ Deposito presso il Registro delle Imprese. Per ETS **non iscritti** nel Registro delle imprese. ⇨ Deposito presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) ***in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione****, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, ***tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600****, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.*

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del ***libro giornale e del libro degli inventari****, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.*

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 ***non*** *abbiano conseguito in un anno* ***proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono*** *tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a),* ***il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive*** *di cui all'articolo 13, comma 2.*

In relazione ***all'attività commerciale*** *esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la* ***contabilità separata.***

Esenzione:

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, ***limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.***

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano ***raccolte pubbliche di fondi*** *devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un* ***rendiconto specifico*** *redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.*

Gli ETS – Bilancio Sociale e Libri Obbligatori

Bilancio sociale

Art. 14

- ETS con ricavi maggiori a 1 milione di euro → Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro devono **depositare** presso il Registro Unico nazionale del terzo settore, e **pubblicare** nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- ETS con ricavi maggiori a 100.000 euro → Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso **pubblicare** annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli **eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati**.

Libri sociali obbligatori

Art. 15

- Libro degli associati o aderenti.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. → Tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
- • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.
  • Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.
  • Libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali
  → Tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ETS: Commercialità

L'art. 79 del Codice del Terzo Settore

Le **attività di interesse generale di cui all'art. 5** del CTS, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con la PA, si considerano **di natura non commerciale** quando:

A. **sono svolte a titolo gratuito**,

B. sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano **i costi effettivi,**

tenuto anche conto degli **apporti economici** degli enti della PA e

L’art. 79 del Codice del Terzo Settore

salvo eventuali importi di **partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento**
per la **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**

- se sono svolte **direttamente** dagli ETS con tale finalità principale e, purché gli utili siano **interamente reinvestiti** nelle attività di ricerca e nella **diffusione gratuita** dei loro risultati e **non vi sia alcun accesso preferenziale** da parte di altri soggetti privat alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti per la **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**

L'art. 79 del Codice del Terzo Settore

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS (di cui al comma 5)

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate **occasionalmente** anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, **in concomitanza** di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

- i **contributi** e gli **apporti erogati** da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per lo **svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3** dell'art. 79 CTS

L’art. 79 del Codice del Terzo Settore

Definizione: Sono considerati non commerciali gli ETS che:

- svolgono in via **esclusiva** o **prevalente** le attività di cui all’art. 5 del CTS **in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3** dell’art. 79

L'art. 79 del Codice del Terzo Settore

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS sono considerati **commerciali** qualora:

- i **proventi** delle attività di cui all'art. 5 del CTS, **svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 …**
- … **nonché le attività di cui all'art. 6**, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto dall'art. 6, …

- **superino**, nel medesimo periodo d'imposta, le **entrate derivanti da attività non commerciali …**

L'art. 79 del Codice del Terzo Settore

Definizione: si intendono "***entrate da attività non commerciali***":

- i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lett. b)

L’art. 79 del Codice del Terzo Settore

Rispetto alla definizione contenuta nella norma, a questo fine devono essere considerate entrate derivanti da attività non commerciali le seguenti:

- contributi

- sovvenzioni

- liberalità

- quote associative dell’ente e ogni altra entrata a ciò assimilabile

L’art. 79 del Codice del Terzo Settore

E’necessario considerare nel computo delle entrate non commerciali:

-i corrispettivi non commerciali (cioè non superiori al costo effettivo, secondo quanto specificato al precedente paragrafo) per le attività di interesse generale definite dall’art. 5 del codice;

- i proventi delle eventuali attività di ricerca sociale svolte in conformità ai criteri precisati dal comma 3 dell’art. 79
-
 i contributi pubblici ricevuti per le attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali e per le attività di ricerca sociale svolte in conformità ai criteri

L'art. 79 del Codice del Terzo Settore

Per il computo dei proventi delle attività svolte con modalità non commerciali si dovrà tener conto anche del **valore normale delle cessioni o prestazioni in cui esse consistono** (superiori per definizione al corrispettivo quando si tratti di attività diverse da quelle di ricerca sociale, uniche a rimanere non commerciali anche se svolte a fronte di un corrispettivo maggiore del costo effettivo)

L'art. 79 del Codice del Terzo Settore

ETS non commerciale diventa ETS commerciale

- il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale
- vale l'art. 87 co. 7 del CTS

L'art. 87 c. 7 del Codice del Terzo Settore

- entro 3 mesi da quando si verificano i presupposti per la qualificazione come "**ETS commerciale**", tutti i beni devono essere compresi nell'inventario ex art. 15 DPR n. 600/1973 con obbligo di tenuta delle scritture contabili valide in materia di enti commerciali

- le scritture contabili riferite al periodo infrannuale dall'inizio del periodo di imposta al momento di cambio della qualifica devono essere eseguite, in deroga alle regole ordinarie, entro tre mesi

ETS: Agevolazioni Fiscali

Gli ETS – Agevolazioni Fiscali

Agevolazioni fiscali

Art. 104, c. 2

- L'iscrizione degli ETS nel Registro unico consente di fruire di benefici fiscali:
  - regime forfettario degli ETS non commerciali [art. 80];
  - social bonus per erogazioni liberali a enti non commerciali per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità [art. 81];
  - agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali [art. 82];
  - detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali [art. 83].

5 per mille

D.Lgs. 3.07.2017, n. 111

I beneficiari del 5 per mille sono individuati su tutti gli ETS iscritti nel Registro Unico.

Agevolazioni Fiscali ETS

Cosa Cambia – Imposte Indirette

Disposizioni Art. 82 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

-Esclusione da imposte di:

Donazione o successione – ipotecarie – catastali

per trasferimenti di beni a favore di ETS

-Imposte registro/ipotecarie/catastali in misura fissa per:

Atti costitutivi e modifiche statutarie (esenzione per adeguamento CTS)

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o dei diritti immobiliari se gli immobili sono utilizzati per attività istituzionale)

-Esclusione da imposta di Bollo per atti e istanze

-Esenzione IMU per immobili utilizzati direttamente per attività non commerciali da ETS

-Riduzione demandata ai Comuni per altre casistiche

-Esenzione da imposta su intrattenimenti in eventi di sensibilizzazione

Agevolazioni Fiscali ETS

Cosa Cambia

Disposizioni Art. 79 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

-Applicabili Previsioni Titolo II TUIR

-Attività Art. 5 Non Commerciali se svolte a titolo gratuito o con corrispettivi non superiori ai costi specifici

-Attività di ricerca scientifica ex Art. 5 Lett h)

-Esclusione tassazione estesa a:

Fondi derivanti da raccolte pubbliche ex art. 22 CTS

Contributi erogati da Enti Pubblici in regime di convenzione

Presunzione Commercialità: Entrate commerciali (escluse sponsorizzazioni e tenuto conto del valore “normale”) superiori alle Entrate NON Commerciali

Agevolazioni Fiscali ETS

Cosa Cambia

Disposizioni Art. 80 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

-Regime Forfetario **per opzione (in DR annuale) – fino a revoca (min 3 anni) – Decorrenza dall'esercizio dell'opzione**

-Coefficienti di redditività applicati alle entrate commerciali

Prestazioni di servizi:

Ricavi fino a 130.000 € - 7% (prestazione servizi) – 5% altro

Ricavi da 130.001 € a 300.000 € - 10% (prestazione servizi) – 7% altro

Ricavi oltre 300.000 € - 17% (prestazione servizi) – 14% altro

In caso di attività "mista" vale attività prevalente (con annotazione separata ricavi) o prestazione di servizi (in mancanza dell'annotazione separata)

Agevolazioni Fiscali ETS

Cosa Cambia

Disposizioni Art. 83 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

-Detrazioni

IRPEF 30% fino a 30.000 € (35.000 € in caso di ODV) – erogazioni liberali

IRPEF 19% fino a 1.300 € - Associazioni Mutuo Soccorso

-Deduzioni

IRPEF/IRES 10% reddito complessivo con eccedenza riportabile fino al 4 esercizio successivo

Benefici NON cumulabili con altra detrazione o deduzione prevista dalla legge in via specifica

Agevolazioni Fiscali ETS

Cosa Cambia

Disposizioni Art. 85 CTS – ETS qualificabili come ODV o APS

-Attività Non Commerciali se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali a favore di associati, familiari o associati di altra APS analoga, comprese le cessioni di pubblicazioni proprie

-Cessioni di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito se venduti direttamente senza intermediari e senza mezzi organizzati professionalmente per il mercato

-Commercialità prevista per:

le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Agevolazioni Fiscali ETS

Cosa Cambia

Disposizioni Art. 86 CTS – ETS qualificabili come ODV o APS

-Regime Forfetario **per opzione (in DR annuale) – fino a revoca (min 3 anni) – Decorrenza dall'esercizio dell'opzione**

-Coefficienti di redditività applicati alle entrate commerciali

Prestazioni di servizi:

Ricavi fino a 130.000 € - 7% (prestazione servizi) – 5% altro

Ricavi da 130.001 € a 300.000 € - 10% (prestazione servizi) – 7% altro

Ricavi oltre 300.000 € - 17% (prestazione servizi) – 14% altro

In caso di attività "mista" vale attività prevalente (con annotazione separata ricavi) o prestazione di servizi (in mancanza dell'annotazione separata)

Agevolazioni Fiscali Imprese Sociali

Cosa Cambia

Disposizioni Art. 18 DIS – Imprese Sociali

-Detassazione per:

a)Utili e Avanzi di gestione se destinati a riserva indivisibile (in sospensione di imposta) in sede di approvazione del bilancio e destinati (entro 2 periodi di imposta) ad attività statutaria o a incremento del patrimonio

b)Utili e Avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT riferite al periodo di maturazione degli utili

-Detrazione IRPEF 30% / Deduzione IRES 30% (riportabile per 3 esercizi) per:

investimenti in partecipazioni al capitale di IS costituite nei 36 mesi antecedenti l'entrata in vigore o successivamente

Condizioni:

investimento detenuto per almeno 3 anni

Non superiore in ogni esercizio a 1.000.000 € (IRPEF) o 1.800.000 € (IRES)

ETS: Rapporti di lavoro

Gli ETS – I rapporti di Lavoro

Lavoro negli ETS

Art. 16

- I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
- In ogni caso, in ciascun ente del terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli enti del terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

La presenza anche di un solo rapporto di lavoro comporta gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e l'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs 81/2015

Gli ETS: Lavoro e volontariato

art. 17 CTS

- **possibilità per gli ETS** di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività
- **obbligo di tenuta di un apposito registro dei volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- **divieto di remunerazione** del volontario e possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo
- divieto di rimborsi forfetari

Gli ETS: Lavoro e volontariato

Impresa Sociale: art. 13 comma 2 IS

nelle **imprese sociali** è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, **non può essere superiore a quello dei lavoratori**

Gli ETS: Lavoro e volontariato

art. 17 CTS

- possibilità di rimborso a fronte di una autocertificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 nel limite di **€ 10** al giorno ed **€ 150** mensili
  - delibera dell'organo competente su tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso

NB: Modalità non utilizzabile per enti che agiscono nell'ambito della donazione di sangue ed organi

ETS: Organi di controllo e Revisione Contabile

Gli ETS – Organo di Controllo e Revisione

Organo di controllo

Art. 30

⇨ **Obbligo**

⇨ **Fondazioni** ⇨ Nelle fondazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

⇨ **Associazioni** (riconosciute e non riconosciute) ⇨

- La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria **quando siano superati** per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti **limiti**:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 110.000,00 euro;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 220.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 5 unità.
- L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

⇨ **Quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.**

Norma applicabile: Art. 2397 e seguenti CC – Art. 2409 bis CC

Gli ETS – Organo di Controllo e Revisione

Revisione legale dei conti

Art. 31

⇨ **Obbligo**

⇨

- Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 1.100.000,00 euro;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 2.200.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 12 unità.
- **L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.**

⇨ **La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.**

Norma Applicabile: Principi e regole D.Lgs 39/2010

ETS: Accertamento

Gli ETS – Perdita Qualifica

Perdita qualifica Onlus

Art. 101, c. 8

⇨ La perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f), D.Lgs. 460/1997, e art. 4, c. 7, lett. b), del D.P.R. 633/1972 (obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ed altre Onlus o a fini di pubblica utilità).

Iscrizione per enti associativi

Art. 101, c. 8

⇨
- Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal c. 8 dell'art. 148 del Tuir.
- Le disposizioni rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea.

Gli ETS – Controlli e Accertamenti

Controlli sulle fondazioni **Art. 90**	I controlli e i poteri di cui agli articoli 25 (controllo sull'amministrazione), 26 (coordinamento di attività e unificazione di amministrazione e 28 (trasformazione) del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Controlli sugli enti **Art. 93**	L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita attività di controllo, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio.

Accertamenti

Disposizioni Art. 93-94 CTS – ETS

I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e)il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

…

L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1

Accertamenti

Disposizioni Art. 93-94 CTS – ETS

l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

…

in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

Tipologie di Enti e specificità

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ENTI NON COMMERCIALI

- Associazioni → Culturali
Sportive Dilettantistiche
di Promozione Sociale
[…]

- Società sportive dilettantistiche
- Fondazioni
- Comitati
- Cooperative sociali
- Organizzazioni di Volontariato
- Ecc…

ONLUS

ETS ????

Associazione

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Caratteristiche

- Organizzazione stabile di individui
- Scopo non economico di comune interesse
- Finalità ideale escludendo qualsiasi profitto anche indiretto
- Autonomamente organizzata
- Non distribuisce, direttamente e indirettamente, utili o altre utilità
- Carattere tendenzialmente aperto

Elementi fondamentali

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

PERSONALE **PATRIMONIALE** **PROGRAMMATICO**

Aspetti costitutivi

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

ATTO COSTITUTIVO → VOLONTA' DEI FONDATORI

STATUTO → REGOLE DI FUNZIONAMENTO

Quesiti dei soggetti fondatori

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

TIPO DI ATTIVITA'

BACINO DI UTENZA

MEZZI DI FINANZIAMENTO

RISORSE UMANE

Tipologia

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI

Codice civile (artt. 14 – 35)

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

Codice civile (artt. 36 - 42)

Riconoscimento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

PERSONALITÀ GIURIDICA → PREFETTURA / REGIONE

LEGGI SPECIALI → ONLUS, APS, ODV, **ETS**

SPORTIVO → CONI

Registro Unico del Terzo settore

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Implementazione e/o mantenimento cultura

…. Attività teatrale, letteraria, musicale, sensibilizzazione date tematiche, ecc.

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ASSOCIAZIONE CULTURALE

ATTIVITÀ PREVALENTE → VERSO ASSOCIATI

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000)

Art. 2 - Associazioni di promozione sociale

1 . Sono considerate associazioni di promozione sociale le **ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE**, i **MOVIMENTI**, i **GRUPPI** e i **LORO COORDINAMENTI** o **FEDERAZIONI** costituiti al fine di svolgere **attività di utilità sociale** a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati [...].

Art. 7 - Registri

1.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un **registro nazionale** al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. [...].

2.Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3.L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, **registri** su scala **regionale** e **provinciale**, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Domanda:

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

quali sono le principali differenze tra ASSOCIAZIONI CULTURALI e ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ??

---

*«nelle APS **l'utilità sociale** delle attività svolte dovrebbe essere prevalente portando degli **effetti più ampi** nella collettività rispetto all'esclusivo ambito culturale»*

Tipologia

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (D.Lgs. 117/17 – art. 35)

Presupposto soggettivo

Comma 1
Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

esclusioni

Comma 2
Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Avviamento

Pratica

Formazione & didattica

Manifestazioni & gare

Tipologia

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

↓

Forme giuridiche:
a) **associazione sportiva senza personalità giuridica** (artt. 36-42 Codice Civile);
b) **associazione sportiva con personalità giuridica** (artt. 14-35 codice civile);
c) **società sportiva di capitali o cooperativa**, costituita secondo la disciplina civilistica ordinaria prevista per le normali società di capitali o cooperative, fatta eccezione per le disposizioni che prevedono la finalità di lucrativa.

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO*

↓

- Requisiti statutari (art. 90, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
- Riconoscimento sportivo (iscrizione annuale nel Registro tenuto dal CONI)
- Affiliazione annuale Federazione sportiva/Ente di promozione/Disciplina sportiva associata

**dal punto di vista civilistico sono considerate società di capitali con tutti gli obblighi che ne derivano*

Domanda:

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Cosa accade se svolgo una prevalente
ATTIVITÀ COMMERCIALE ?

OCCORRE DISTINGUERE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ASSOCIAZIONI CULTURALI,
DI PROMOZIONE SOCIALE,
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,
ONLUS, SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

ETS ?

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266/91)

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato

1. E' considerato organizzazione di volontariato **ogni organismo liberamente costituito** al fine di svolgere **l'attività di cui all'articolo 2**, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la **forma giuridica che ritengono più adeguata** al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico [...].

Art. 2 - Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà [...].

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1.Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2.L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali [...].

Tipologia

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (D.Lgs. 117/17 – art. 32)

Presupposto soggettivo

Comma 1

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati..

Tipologia

ENTI FILANTROPICI (D.Lgs. 117/17 – art. 37)

Presupposto soggettivo

Comma 1

Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Personalità giuridica, autonomia patrimoniale e responsabilità

La personalità giuridica

Autonomia Patrimoniale

E' intesa come la **separazione tra il patrimonio dell'ente da quello degli associati** (o degli amministratori ed in genere di qualunque soggetto diverso dall'ente stesso).

Nel nostro ordinamento si ravvisa una sorta di graduazione nell'autonomia.

Si va dall'autonomia imperfetta di un'associazione non riconosciuta o di una società di persone a quella perfetta prevista per le associazioni riconosciute e per le società di capitali.

L'autonomia perfetta si caratterizza per il fatto che il creditore di tale tipo di ente può far valere le proprie ragioni solo nei confronti del patrimonio dell'ente stesso e non anche nei confronti di quello dei singoli membri.

A fronte di tali vantaggi, la legge - a tutela dei terzi - pone una serie di norme civilistiche (tenuta dei libri contabili e formazione del bilancio) e penalistiche, onde evitare possibili abusi.

Autonomia Patrimoniale Imperfetta

Le persone giuridiche senza personalità hanno **autonomia patrimoniale imperfetta**:

il loro "patrimonio" è separato da quello di chi ne fa parte, ciò che vale specie in relazione alla responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.).

Tale separazione è però soltanto parziale in quanto per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente stesso (art. 38 c.c.).

Autonomia Patrimoniale Imperfetta

Le persone giuridiche senza personalità hanno **autonomia patrimoniale imperfetta**:

Per le associazioni si discute se la responsabilità debba coinvolgere anche coloro che hanno partecipato all'amministrazione interna dell'ente e se chi risponde personalmente e solidalmente possa eccepire la preventiva escussione del fondo comune

la giurisprudenza prevalente è per la soluzione negativa;

Tuttavia, l'art. 6 co. 2 1. n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale dispone che "i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione [...] e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Per i comitati rispondono personalmente e in solido gli organizzatori e chi gestisce i fondi raccolti (art. 40 c.c.).

Nelle società di persone i soci sono responsabili in vario modo, a seconda del tipo di società prescelto.

Personalità Giuridica

La personalità giuridica si acquista in diverso modo **a seconda che lo scopo sia lucrativo o ideale**.

1) Il **sistema normativo** vale per le società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni), le quali conseguono automaticamente la personalità con l'iscrizione nel registro delle imprese (si tratta di pubblicità costitutiva).

Questo sistema è giustificato dal fatto che tali soggetti perseguono tutti lo scopo di lucro o misto, che è appunto tipico in quanto previsto dalla legge.

2) Il **sistema concessorio** opera invece per le persone con fini ideali: si definisce concessorio perché l'autorità competente al riconoscimento ha formalmente una "discrezionalità" nel concederlo, ossia non è a ciò obbligata dovendo valutare su criteri di opportunità il rilascio del riconoscimento in ragione del fatto che tali soggetti perseguono gli scopi più svariati, che sono perciò atipici in quanto non previsti dalla legge.

Personalità Giuridica

Criteri: il ricorrere delle condizioni previste dalla legge per la costituzione, la liceità e la possibilità dello scopo, nonché la consistenza del patrimonio in relazione allo scopo e all'attività prevista (art. 1 co. 3 d.P.R. n. 361/2000).

La personalità giuridica viene anche qui acquistata con il riconoscimento determinato dalla iscrizione su domanda dell'interessato nel registro delle persone giuridiche (pubblicità costitutiva), istituito presso le prefetture o presso le Regioni (artt. 1 co. 1 e 2, 7 co. 1 d.P.R. n. 361/2000).

Le fondazioni istituite per testamento possono essere riconosciute anche d'ufficio (art. 1 co. 7 d.P.R. n. 361/2000). Il riconoscimento è dato in base all'atto costitutivo e allo statuto; così le eventuali modifiche di questi devono essere approvate dall'autorità competente nelle stesse forme (art. 2 co. 1 d.P.R. n. 361/2000).

Effetti: Con la registrazione l'ente acquista la personalità giuridica, quindi l'autonomia patrimoniale perfetta.

Soggettività e personalità giuridica

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ETS: Aspetti pubblicitari

Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 1

Registro Unico Nazionale

Art. 11

- Gli enti del terzo settore (comprese le ONG, ai sensi dell'art. 89, c. 9) si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Esercizio di attività in forma di impresa commerciale → Oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'**iscrizione nel Registro delle Imprese**.
- Imprese sociali → Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 2

Istituzione e accessibilità

Art. 45

- Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà istituito il Registro unico nazionale del terzo settore.
- **Operativamente sarà gestito su base territoriale** e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, a tal fine, individuerà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, la struttura competente.

- Il registro sarà **pubblico**.
- Sarà reso accessibile a tutti gli interessati **in modalità telematica**.

Struttura

Art. 46

- Il Registro unico nazionale del terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
  a) Organizzazioni di volontariato;
  b) Associazioni di promozione sociale;
  c) Enti filantropici;
  d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  e) Reti associative;
  f) Società di mutuo soccorso;
  g) Altri enti del terzo settore.

Nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni, ad eccezione delle reti associative.

Il Ministro del Lavoro può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 3

Iscrizione

Art. 47

- La domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.
- Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione apposita è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
- L'ufficio competente **verifica la sussistenza delle condizioni** previste dal Codice **per la costituzione** dell'ente quale ente del terzo settore, nonché **per la sua iscrizione** nella sezione richiesta.
- L'ufficio del Registro, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
  a) iscrivere l'ente;
  b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
- Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione s'intende accolta.
- Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

⇨ Ricorso ⇨ Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 4

Contenuto **Art. 48**	Dati dell'ente	• Nel Registro unico nazionale del terzo settore devono risultare, per ciascun ente, almeno le seguenti informazioni: - denominazione; - forma giuridica; - sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; - data di costituzione; - oggetto dell'attività di interesse generale; - codice fiscale o partita IVA; - possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo; - generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; - generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
	Modifiche statutarie operazioni straordinarie	• Nel Registro devono inoltre essere iscritte: - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; - i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; - le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
	Bilanci e rendicontazioni	I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30.06 di ogni anno.
	Bilancio Sociale Art. 14	Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale il bilancio sociale.

Come si acquista la Personalità Giuridica?
Quali sono gli adempimenti necessari ad ottenerla?

a) Persone Giuridiche Riconosciute

D.P.R. 361/2000

Iscrizione nel Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura (se ambito nazionale o multi-regionale) o presso la Regione (se l'ente opera a livello regionale e in una delle materie di competenze regionale)

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Il percorso

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o presso la Regione del luogo in cui l'ente ha la propria sede.

Ai fini del riconoscimento è necessario che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

PREFETTURA

Enti che operano in ambito internazionale, nazionale o multi-regionale

REGIONE

Enti che operano a livello regionale e in una delle materie di competenza regionale rispetto alla Costituzione

La domanda

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

1) la domanda in bollo, deve indicare:

- lo scopo possibile e lecito;
- il patrimonio, che deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo;
- l'ambito territoriale in cui l'ente intende operare.

2) alla domanda devono essere allegati:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- relazione sulla situazione economico-patrimoniale;
- documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;
- relazione sull'attività dell'ente (prospettive sull'attività futura e valutazioni su quella eventualmente già svolta);
- se trattasi di ente non riconosciuto già operativo, copia degli ultimi documenti contabili approvati;
- se onlus, attestazione di iscrizione all'Anagrafe unica per le onlus;
- se organizzazione di volontariato, copia del certificato di iscrizione nel relativo registro.

ITER DI RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

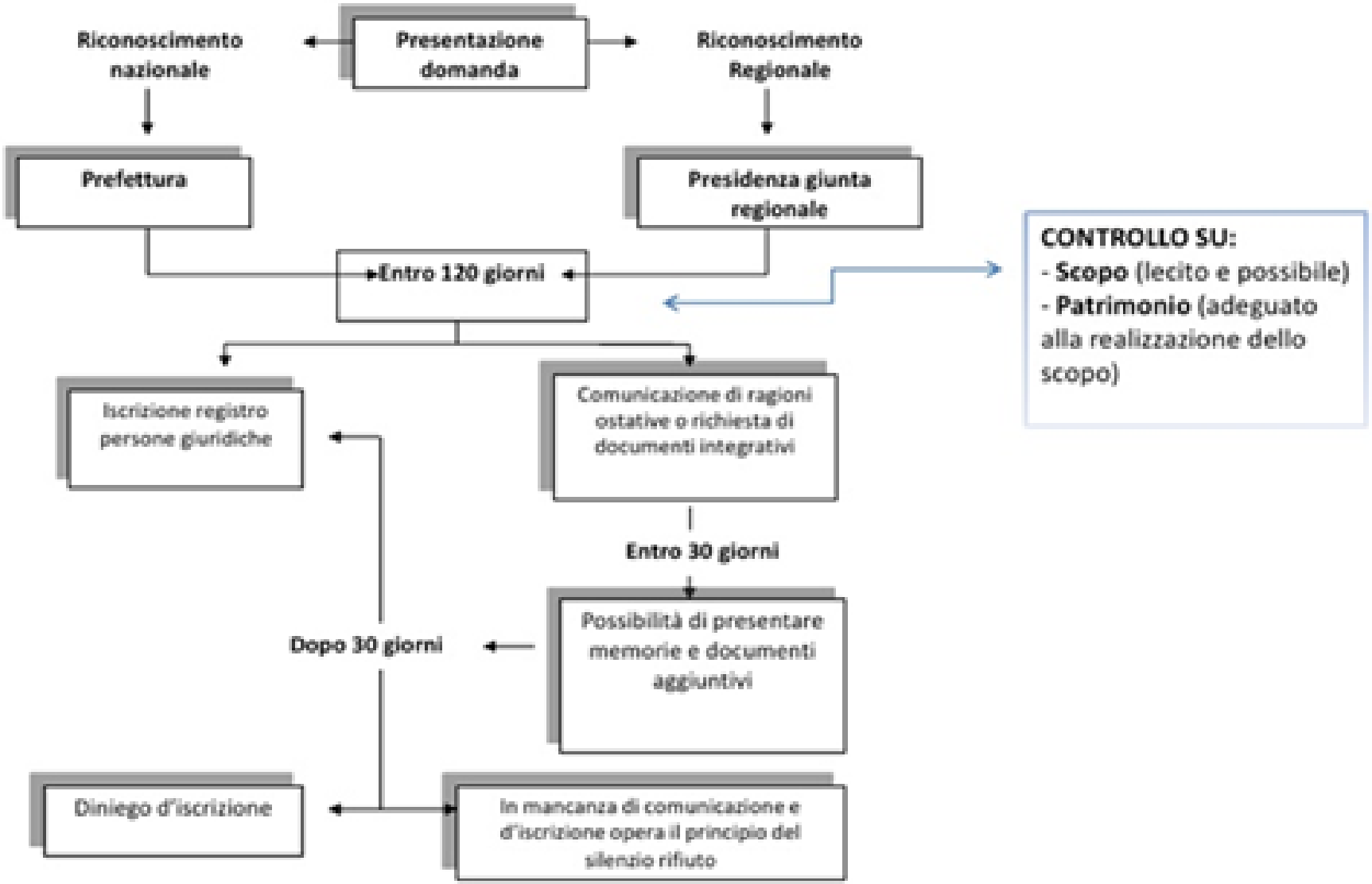

ETS: Periodo Transitorio e Personalità Giuridica

Gli ETS – Periodo transitorio e personalità giuridica

Periodo transitorio

Art. 101, cc. 2-4

⇨

- Fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4.08.2017).
- Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
- Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
- Le reti associative, ove necessario, integrano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'art. 41, c. 1, lett. b) e c. 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

Acquisto della personalità giuridica

Art. 22

⇨

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10.02.2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Personalità Giuridica

Cosa Cambia

Procedura "Semplificata" Art. 22 CTS

-Prevista per associazioni e fondazioni

-Forma atto: atto pubblico – Art. 2699 CC

-Richiesta possibile in caso di verifica negativa del Notaio

-Esistenza patrimonio minimo

(15.000 € Associazioni – 30.000 € Fondazioni)

Relazione giurata solo se il patrimonio NON è liquido

-Obbligo di ripristino in caso di perdite che diminuiscono di oltre 1/3 il patrimonio

APPROFONDIMENTI:

A) Il riconoscimento della personalità giuridica da **atto discrezionale diventa atto dovuto – «**..*l'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore verificata la regolarità formale della documentazione iscrive l'ente nel registro stesso..*»

B) Momento acquisitivo della personalità

C) Momento della sua perdita in caso di riduzione del patrimonio di oltre un terzo

Esistono adempimenti successivi all'acquisizione della personalità giuridica necessari per il suo mantenimento?

Atti soggetti ad iscrizione nel registro delle persone giuridiche

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;

- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

- le deliberazioni di scioglimento o i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;

- il cognome e il nome dei liquidatori.

Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 4

Contenuto **Art. 48**	Dati dell'ente	• Nel Registro unico nazionale del terzo settore devono risultare, per ciascun ente, almeno le seguenti informazioni: - denominazione; - forma giuridica; - sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; - data di costituzione; - oggetto dell'attività di interesse generale; - codice fiscale o partita IVA; - possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo; - generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; - generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
	Modifiche statutarie operazioni straordinarie	• Nel Registro devono inoltre essere iscritte: - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; - i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; - le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
	Bilanci e rendicontazioni	I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30.06 di ogni anno.
	Bilancio Sociale Art. 14	Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale il bilancio sociale.

Al di là delle responsabilità patrimoniali gli amministratori dell'ente sono gravati di altre responsabilità particolari?

Inquadramento generale

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Responsabilità degli amministratori

a) Responsabilità verso l'ente

b) Responsabilità verso i creditori dell'ente

c) Responsabilità verso i terzi

Responsabilità verso l'ente

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Art. 18 codice civile

(Norma stabilita per gli enti riconosciuti ma ritenuta applicabile anche agli enti non riconosciuti)

Gli amministratori rispondono verso l'ente secondo le norme sul mandato

MA è esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto

RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

RESPONSABILITA' VERSO L'ENTE

Per la legge gli amministratori rispondono verso l'ente secondo le norme sul mandato, con un'unica eccezione prevista per il solo amministratore che non abbia partecipato all'atto o, meglio, che abbia dimostrato il proprio dissenso (nel verbale relativo alla delibera) nei confronti della decisione che ha provocato il danno. L'amministratore deve comportarsi come "normalmente" si può pretendere che un soggetto nella sua posizione agisca, e la presenza di un mandato gratuito nella prassi fa sì che la responsabilità dell'amministratore sia valutata meno severamente dal giudice.

RESPONSABILITA' VERSO I CREDITORI DELL'ENETE

Gli amministratori sono anche responsabili per il pregiudizio arrecato ai creditori per aver violato il dovere di preservare l'integrità del patrimonio dell'ente. I creditori nel caso specifico possono esercitare la propria azione di recupero limitatamente al caso in cui il patrimonio dell'ente risulti insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti.

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

Il singolo associato o il terzo hanno comunque diritto al risarcimento del danno diretto causato dagli amministratori, indipendentemente dal fato che esso derivi da atti colposi o dolosi, salvo il termine di prescrizione fissato dalla legge in 5 anni.

Azione di responsabilità

Il singolo associato o il terzo hanno diritto al risarcimento del danno diretto causato da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Prescrizione: 5 anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

ETS – Responsabilità
Art. 28 D.Lgs 117/2017

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ARTICOLO 28
(Responsabilità)

1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

E' prevista una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inadempienti? Come funziona?

Azione di responsabilità

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Associazioni – Art. 22 CC

"Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori"

Per esercitare validamente l'azione, l'ente deve provare in giudizio l'inadempimento degli amministratori ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata e diretta.

Prescrizione: 5 anni.

Azione di responsabilità

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Fondazioni – Art. 25 c. 3 CC

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

deve essere provato in giudizio l'inadempimento degli amministratori ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata e diretta.

Prescrizione: 5 anni.

ETS – Denuncia
Art. 29 D.Lgs 117/2017

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

(Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo)

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Che rapporto esiste tra gli enti non profit e la Legge Fallimentare?

Enti Non Profit e Legge Fallimentare

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Disposizioni Generali – Art. 1 RD 267/1942
DL 83/2012

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo **gli imprenditori che esercitano una attività commerciale**, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo **gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:**

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA 216 N. 1 LF

RUOLO DEI PROFESSIONISTI

COINVOLGIMENTO IN CORREO CON IL REATO DI CUI ALL'ART. 216 N. 1 LF

Cassazione Penale n. 30412 del 30 giugno 2011.
Cassazione Penale n. 44963 del 16 Novembre 2012
Cassazione Penale n. 27207 del 20 giugno 2013.

ETS: Scopo e Attività esercitabili

Gli ETS – Esercizio dell'attività

Attività	• Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano **in via esclusiva o principale** una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell'art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Enti religiosi civilmente riconosciuti	• Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del Codice del terzo settore si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore. • Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

Gli ETS – Attività Esercitabili - 1

Attività "di interesse generale"

Art. 5

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali;	Ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, della L. 8.11.2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5.02.1992, n. 104, e alla L. 22.06. 2016, n. 112.
b) interventi e prestazioni sanitarie;	
c) prestazioni socio-sanitarie;	Di cui al D.P.C.M. 14.02.2001.
d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28.03. 2003, n. 53;	Nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;	Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.
g) formazione universitaria e post-universitaria;	
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;	

Gli ETS – Attività Esercitabili - 2

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; → Ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L. 6.08.1990, n. 223.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo; → Ai sensi della L. 11.08.2014, n. 125.
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Gli ETS – Attività Esercitabili - 3

Attività "di interesse generale" (segue)

Art. 5

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, c. 4 del D.Lgs. 112/2017; → Lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
- q) alloggio sociale ai sensi del D.M. Infrastrutture 22.04.2008; → Nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale; → Ai sensi dell'art. 2 della L. 18.08.2015, n. 141.
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Gli ETS – Attività Esercitabili - 4

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- x) cura di procedure di adozione internazionale; ⇨ Ai sensi della L. 4.05.1983, n. 184.
- y) protezione civile; ⇨ Ai sensi della L. 24.02.1992, n. 225.
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nota bene *L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con D.P.C.M.*

Attività "diverse"

Art. 6

- Gli enti del terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle precedentemente elencate, a condizione che:
  - l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
  - siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Statuto e libri sociali: obblighi e comportamenti consigliati

Enti e Codice Civile

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Associazioni (artt. 14 -38 c.c.)

Fondazioni (artt. 14 - 35 c.c.)

Comitati (art. 39 - 42 c.c.)

Cooperative (e consorzi – 2511 ss. c.c.)

Società di capitali (libro V c.c.)

Associazioni

E' un"organizzazione collettiva e stabile, che ha per oggetto la gestione di un interesse comune degli associati.

La caratteristica principale è che lo scopo viene perseguito direttamente da una pluralità di persone che:

1) lo hanno manifestato (nell'atto costitutivo)

2) lo condividono (prevalenza dell'elemento personale).

L"atto costitutivo" è quindi un "negozio aperto", che consente adesioni successive all'associazione ed ai suoi scopi.

Nello statuto vanno indicati i requisiti di ammissibilità degli associati. (si tratta di un principio di democraticità: è possibile verificare l"affinità d"intenti dei soggetti che intendono diventare associati)

Associazioni Riconosciute (Art. 14-35 CC)

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

1.Riconoscimento significa autonomia patrimoniale perfetta.

2.Per la costituzione sono obbligatori:
- La forma di atto pubblico (atto costitutivo + statuto)
- La dotazione di un patrimonio adeguato allo scopo.

3.L'operatività è retta dalle disposizioni statutarie e dalla normativa di riferimento.

4.Sono organi necessari:
-l'assemblea
-il consiglio di amministrazione (o consiglio direttivo).

Elementi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

-denominazione dell"ente,
-scopo,
-patrimonio,
-sede,
-norme sull"ordinamento e l"amministrazione,
-diritti ed obblighi degli associati,
-condizioni per l"ammissione degli associati.

L'atto costitutivo e lo statuto **possono** inoltre contenere:
-le norme relative alla estinzione dell'ente
- la regolamentazione della devoluzione del patrimonio.

Elementi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Associati e requisiti

Lo statuto detta le regole relative a:

-ammissione ed esclusione degli associati

-requisiti per far parte dell'associazione

Recesso

L'associato può recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata **con preavviso di tre mesi per iscritto** agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso

Esclusione

Può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Diritti

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

Elementi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo – Art. 21 D.Lgs 117/2017

L'atto costitutivo deve indicare:

- *«La denominazione dell'ente*
- *l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite,*
- ***l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale"* che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell'art. 5 del cts,,**
- ***"il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica,***
- *le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente*
- *i diritti e gli obblighi degli associati*

Elementi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo – Art. 21 D.Lgs 117/2017

- ***i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura*** *secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta*
- *la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e «quando previsto» del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*
- *le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…"*

Elementi dello Statuto e dell'Atto Costitutivo – Art. 23 D.Lgs 117/2017

Salvo disposizioni statutarie contrarie:

- l'ammissione del nuovo associato è fatta dall'organi amministrativo su domanda dell'interessato
- l'organo competente deve nei sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda motivare l'eventuale rigetto e darne comunicazione agli interessati
- L'interessato può nei sessanta giorni ancora successivi chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della loro successiva convocazione

Organi Necessari: l'Assemblea

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Rappresenta l'organo "sovrano" dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

All'assemblea competono:

-approvazione del bilancio

-delibera di scioglimento dell'ente e di destinazione del patrimonio

-nomina e la revoca degli amministratori

-esclusione degli associati

-tutti le deliberazioni e le competenze attribuite dall'atto costitutivo o dallo statuto

Votazioni: Ogni associato, indipendentemente dal proprio apporto, **ha diritto ad un voto**

Organi Necessari: l'Assemblea

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Funzionamento dell'Assemblea (Art. 20-21 CC)

Convocazioni
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori ai sensi di statuto:
-Almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
-Ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità
-Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Costituzione
Per la valida costituzione dell'assemblea è necessaria:
-**in prima convocazione** la presenza di almeno la metà degli associati
- **in seconda convocazione** la presenza di un numero qualsiasi di aventi diritto

Deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Decisioni Particolari
•Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
•Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organi Necessari: l'Assemblea

Delibere (art. 23 CC)

Nullità

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

Azione di annullamento

L'eventuale annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede se i diritti sono stati acquisiti in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

ETS - Organi Necessari: l'Assemblea - Art. 24 D.Lgs 117/2017

L'assemblea è l'organo deliberante cui partecipano tutti i soci *ma* la deliberazione è assunta *con il* ***voto di coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente***.

Il principio è il voto capitario, ciascun associato ha diritto ad un voto. **Qualora però gli associati sono enti del terzo settore *l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti***. *Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.*

ETS - Organi Necessari: l'Assemblea - Art. 24 D.Lgs 117/2017

In mancanza di diverse previsioni, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.

- **Ciascun associato** «***può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.***»
- «***L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza ....***»

ETS - Organi Necessari: l'Assemblea - Art. 25 D.Lgs 117/2017

Viene previsto che l'**assemblea** delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, **avere competenza** (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) **sulla revoca dei componenti degli organi sociali**, sulla nomina e **revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato,** sulla **responsabilità dei componenti degli organi sociali** e sulla possibilità di promuovere azione di disciplina nei loro confronti, sulla **trasformazione, fusione, o scissione della associazione.**

Organi Necessari: il Consiglio

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Consiglio di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

E' l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione

Ad esso competono:

-Amministrazione **ordinaria**

-Amministrazione **straordinaria**

Opera seguendo le **linee di indirizzo** definite dall'Assemblea, a cui risponde direttamente.

Costituzione

E' costituito da un numero di consiglieri, solitamente variabile, determinato nell'atto costitutivo e/o nello statuto

Riunioni

Si riunisce ogni qual volta si renda necessario prendere delle decisioni relative alla volontà espressa dagli associati in assemblea e all'attività dell'Associazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Delibere

Le delibere sono validamente se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tale assunto è tuttavia derogabile a livello statutario per garantire una maggior partecipazione (delibere prese a maggioranza dei membri in carica)

ETS - Organi Necessari: l'Organo Amministrativo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Nelle associazioni del terzo settore **deve** essere nominato un organo di amministrazione

Competenza esclusiva della assemblea alla loro nomina

L'organo deve essere formato **per la maggioranza da persone fisiche associate** ovvero da persone indicate dagli enti giuridici associati.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si rinvia all'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. **Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

ETS - Organi Necessari: l'Organo Amministrativo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Versa in stato di ineleggibilità, e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. Possono essere richiesti requisiti specifici «*di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.*

***L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più degli amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati»*.**

ETS - Organi Necessari: l'Organo Amministrativo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere **che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita** *ad* ***enti del Terzo settore o senza scopo di lucro****, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3,* (enti religiosi civilmente riconosciuti) *o a lavoratori o utenti dell'ente.*

ETS - Organi Necessari: l'Organo Amministrativo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro indicando le generalità, l'eventuale attribuzione della rappresentanza precisando sull'esercizio se congiunto o disgiunto.

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione, sono richiamate le cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c.

ETS - Organi Necessari: l'Organo Amministrativo

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

*«**Gli enti del terzo settore con ricavi**, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui devono** in ogni caso **pubblicare annualmente** e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa … cui aderiscano **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, e controllo, ai dirigenti nonché agli associati»***

SOPRA IL MILIONE DI EURO OBBLIGO BILANCIO SOCIALE

Organi Facoltativi: il Collegio dei Revisori

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Il Collegio dei Revisori dei conti:
-vigila sulla gestione economica dell'associazione
-riferisce all'assemblea.

E" organo facoltativo la cui composizione e compiti devono essere fissati **dallo statuto** (per questo motivo, al di fuori degli obblighi di legge, non è necessaria l'iscrizione del revisore al Registro).

A tale organo spetta **ad esempio**:
-controllare la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili;
-procedere alle verifiche dei conti di cassa e di banca;
-vigilare sul rispetto dello statuto.

Consente una forte trasparenza rispetto alla gestione amministrativa dell'associazione e garantisce i soci rispetto all'operato degli amministratori

La revisione contabile

Non esiste una disposizione specifica che vincoli gli Enti non commerciali a dotarsi di un apposito organo di controllo, a parte alcuni casi specifici:
-Fondazioni bancarie
-Fondazioni liriche
- Onlus che conseguono, per due anni consecutivi, proventi superiori a 1.032,91 euro (queste ultime hanno l'obbligo di cui all'art. 25 comma 5 del Decreto Legislativo 460/97, di allegare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori contabili).

Orientamento del **Consiglio di Stato**: con riferimento agli enti non profit dotati di personalità giuridica, è stato sempre costante ritenere obbligatorio, ai fini del riconoscimento giuridico, la previsione nell'ambito dello Statuto di un organo di controllo, previsto alternativamente nella forma di Revisore Unico o di Collegio dei Revisori.

La regolamentazione avviene generalmente a **livello statutario**

Gli ETS – Organo di Controllo e Revisione

Organo di controllo

Art. 30

⇨ **Obbligo**

⇨ **Fondazioni** ⇨ Nelle fondazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

⇨ **Associazioni** (riconosciute e non riconosciute) ⇨

- La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria **quando siano superati** per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti **limiti**:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 110.000,00 euro;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 220.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 5 unità.
- L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

⇨ **Quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.**

Norma applicabile: Art. 2397 e seguenti CC – Art. 2409 bis CC

Gli ETS – Organo di Controllo e Revisione

Revisione legale dei conti

Art. 31

⇨ **Obbligo**

⇨
- Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 1.100.000,00 euro;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 2.200.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 12 unità.
- **L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati**.

⇨ **La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare**.

Norma Applicabile: Principi e regole D.Lgs 39/2010

La revisione contabile

I revisori nella loro attività seguiranno, per quanto possibile, le procedure di controllo valide per le società di capitali (applicabile il D.Lgs 39/2010), tenendo conto della particolare natura di questi enti.

Un supporto tecnico al loro operato viene fornito dalle raccomandazioni emanate dal Consiglio dei dottori commercialisti, che tuttavia si limita a fornire valide linee guida.

Generalmente le verifiche che il collegio dovrà effettuare sono:

- **verifiche contabili** (regolarità, corrispondenza libri, contabilità separata in caso di attività commerciale, correttezza e veridicità bilancio)
- **verifiche statutarie** (conformità statuto, mantenimento scopo, congruità delle azioni)
- **verifiche fiscali** (rispetto limiti a distribuzione utili, norme adottate, agevolazioni)
- **verifiche finanziarie e del patrimonio, vincolato al raggiungimento di uno scopo** (esistenza, consistenza e destinazione del patrimonio)

cd. Principio della *sussunzione logica/doveri di vigilanza* *(Cassazione 13 Giugno 2014 n. 13517)*

Per quanto riguarda invece il ricorso di Fe., osserva il Collegio che il primo, il secondo ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente attinenti **alla medesima questione dell'affermata assenza di nesso causalità fra il comportamento tenuto dai sindaci ed il danno della società, deduzione basata sull'impossibilità per i ricorrenti di evitare l'emanazione dei bonifici oggetto di contestazione,** quale indirettamente risultante anche dalla **mancata indicazione, da parte del giudice del merito, delle iniziative idonee ad evitare il pregiudizio che avrebbero potuto essere adottate.**

Le doglianze sono infondate.

Al riguardo occorre infatti considerare che, ai fini della configurabilità della violazione del dovere di vigilanza imposto ai sindaci, **non è necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo invece sufficiente che i componenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, e non abbiano quindi posto in essere quanto necessario per assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate, ovvero denunziando i fatti al P.M.**, per consentire l'adozione delle iniziative previste dall'art. 2409 c.c. (C. 2013/24362, C. 2010/22911).

La Responsabilità del Collegio Sindacale

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Esonero dei sindaci dalla responsabilità

Varie possibilità:

1) **Riportare a verbale i motivi del proprio dissenso;**
2) **Fare ricorso ai poteri attribuiti dall'art. 2403 *bis* c.c.;**
3) **Impugnare le deliberazioni assembleari *ex* art. 2377 c.c.;**
4) **Impugnare le deliberazioni del CDA *ex* art. 2388 c.c.;**
5) **Convocare l'assemblea ex art. 2406 c.c.;**
6) **Denunziare al Tribunale ex art. 2409 c.c.;**

Organi Facoltativi: il Collegio dei ProbiViri

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Il Collegio dei Probiviri:
-vigila sul rispetto dello statuto
-vigila sull'esecuzione delle delibere degli organi associativi.

Può essere competente a dirimere le controversie eventualmente sorte tra l'associazione e gli associati o tra gli associati stessi

E' organo facoltativo la cui composizione e compiti devono essere fissati dallo **statuto**

A tale organo spetta ad esempio la prima pronuncia sull'eventuale esclusione di un associato

Qual è, al di la degli obblighi di legge e della forma scelta, il contenuto consigliato per lo statuto di un ente senza scopo di lucro?

Raccordo con normativa fiscale

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

Art. 16, Codice Civile

Art. 148, comma 8, Tuir

Art. 90, comma 18, L. 289/02 *[società e associazioni sportive dilettantistiche]*

→ **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Struttura del documento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

I° – Anagrafica

- DENOMINAZIONE
- SEDE
- TIPOLOGIA ENTE
- RIFERIMENTI NORMATIVI

Struttura del documento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

II° – Qualifica ente non commerciale

- OGGETTO SOCIALE
- ASSENZA FINALITA' LUCRATIVA
- INDISTRIBUIBILITA' RISORSE TRA GLI ASSOCIATI
- INTRASMISSIBILITA' E NON RIVALUTABILITA' QUOTA SOCIALE
- PATRIMONIO

Gli ETS – Patrimonio e Aspetti Pubblicitari

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Art. 10

⇨ Gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Denominazione sociale

Art. 12

⇨
- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS.
- Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

⇨ La disposizione non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

⇨ **L'indicazione di ente del terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del terzo settore.**

ETS: Bilancio e Scritture Contabili

Gli ETS – Bilancio e Scritture Contabili

Scritture contabili e bilancio

Art. 13

Bilancio d'esercizio	• Gli enti del terzo settore devono tenere le scritture contabili finalizzate a redigere il bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da: - **stato patrimoniale**; - **rendiconto finanziario (di gestione)**, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; - **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Semplificazione	Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00** euro può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.
Specifica modulistica	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Esercizio di attività in forma di impresa commerciale	• Gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile. • In tal caso, gli enti devono **redigere** e **depositare** presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile. • L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Deposito bilancio Compresa la relazione di missione.	Per ETS **iscritti** nel Registro delle Imprese. ⇨ Deposito presso il Registro delle Imprese. Per ETS **non iscritti** nel Registro delle imprese. ⇨ Deposito presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) ***in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione****, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, ***tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600****, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.*

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del ***libro giornale e del libro degli inventari****, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.*

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 ***non*** *abbiano conseguito in un anno* ***proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono*** *tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a),* ***il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive*** *di cui all'articolo 13, comma 2.*

In relazione ***all'attività commerciale*** *esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la* ***contabilità separata.***

Esenzione:

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, ***limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.***

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano ***raccolte pubbliche di fondi*** *devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un* ***rendiconto specifico*** *redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.*

Gli ETS – Bilancio Sociale e Libri Obbligatori

Bilancio sociale

Art. 14

- ETS con ricavi maggiori a 1 milione di euro → Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro devono **depositare** presso il Registro Unico nazionale del terzo settore, e **pubblicare** nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- ETS con ricavi maggiori a 100.000 euro → Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso **pubblicare** annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli **eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati**.

Libri sociali obbligatori

Art. 15

- Libro degli associati o aderenti.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. → Tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
- • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.
  • Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.
  • Libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali
  → Tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Struttura del documento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

III° – Principio di uguaglianza

- MODALITA' DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
- DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
- DIRITTI E DOVERI
- QUORUM E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
- PUBBLICITA' DELIBERE ED INFORMAZIONE DEGLI ASSOCIATI
- ESCLUSIONE TRATTAMENTI DIFFERENZIATI

Struttura del documento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

IV° – Ruoli e responsabilità

- ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI
- DURATA IN CARICA, REQUISITI PER LA NOMINA E DECADENZA
- INCOMPATIBILITA'
- LEGALE RAPPRESENTANZA
- REGIME DI RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE

Struttura del documento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

V° – Obblighi amministrativi

- BILANCIO CONSUNTIVO
- BILANCIO PREVENTIVO
- MODALITA' DI REDAZIONE E APPROVAZIONE
- ADEMPIMENTI E LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
- LIBRI SOCIALI

Gli ETS – Bilancio e Scritture Contabili

Scritture contabili e bilancio

Art. 13

Bilancio d'esercizio	• Gli enti del terzo settore devono tenere le scritture contabili finalizzate a redigere il bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da: - **stato patrimoniale**; - **rendiconto finanziario (di gestione)**, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; - **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Semplificazione	Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00** euro può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.
Specifica modulistica	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Esercizio di attività in forma di impresa commerciale	• Gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile. • In tal caso, gli enti devono **redigere** e **depositare** presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile. • L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Deposito bilancio Compresa la relazione di missione.	Per ETS **iscritti** nel Registro delle Imprese. ⇨ Deposito presso il Registro delle Imprese. Per ETS **non iscritti** nel Registro delle imprese. ⇨ Deposito presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) ***in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione****, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, ***tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600****, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.*

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del ***libro giornale e del libro degli inventari****, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.*

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 ***non*** *abbiano conseguito in un anno* ***proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono*** *tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a),* ***il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive*** *di cui all'articolo 13, comma 2.*

In relazione ***all'attività commerciale*** *esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la* ***contabilità separata.***

Esenzione:

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, ***limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.***

Cosa Cambia – Scritture Contabili

Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano ***raccolte pubbliche di fondi*** *devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un* ***rendiconto specifico*** *redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.*

Struttura del documento

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

STATUTO

(contenuto consigliato)

VI° – Scioglimento

- CAUSE DI ESTINZIONE
- PROCEDURA
- DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO
- COPERTURA DEI DEBITI NON SALDATI

Gli ETS – Scopo di Lucro

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Art. 8

⇨ Il **patrimonio** degli enti del terzo settore, comprensivo di **eventuali ricavi, rendite, proventi**, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo **svolgimento dell'attività statutaria** ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in base allo scopo.

⇨ Divieto distribuzione utili ⇨ A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

⇨ Presunzioni distribuzione indiretta utili ⇨

- Si considerano **in ogni caso** distribuzione indiretta di utili:
  - la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di **retribuzioni o compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), g) o h) (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
  - l'acquisto di beni o servizi per **corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, **siano superiori al loro valore normale**;
  - le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi**, a **condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
  - la **corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Gli ETS – Raccolta Fondi e Devoluzione del Patrimonio

Raccolta fondi

Art. 7

- Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Scioglimento dell'ente e devoluzione patrimonio

Art. 9

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, **alla Fondazione Italia Sociale**.
- **Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta** che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7.03.2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
- **Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.**

Quali sono gli obblighi relativi alla tenuta dei libri sociali per gli enti non commerciali?

Libri Sociali

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Per gli ENC **nessun obbligo** di tenuta dei libri sociali viene disposto **civilisticamente**

TUTTAVIA

Previsione statutaria
e/o
Enti di affiliazione

Prassi
Trasparenza
Corretta amministrazione

LIBRO DEGLI ASSOCIATI

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

LIBRO VERBALI DEL REVISORE/COLLEGIO DEI REVISORI

ETS - Libri Sociali Obbligatori Art. 15 D.Lgs 117/2017

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

1. LIBRO ASSOCIATI
2. LIBRO DELLA ASSEMBLEE
3. LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4. LIBRO DELLE ADUNANZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DI EVENTUALI ALTRI ORGANI SOCIALI

Regimi fiscali ed adempimenti contabili

«Un'associazione non lucrativa può svolgere attività commerciale?»

«Le entrate ottenute mediante attività di raccolta fondi sono tassate?»

«Le quote associative sono tassate? Posso fare dei corsi a pagamento a favore degli associati?»

«Sono previste delle semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali per gli enti non lucrativi di tipo associativo?»

«Un'associazione non lucrativa può svolgere attività commerciale?»

<u>Attività svolta</u>

ENTE NON COMMERCIALE → ISTITUZIONALE

ENTE NON COMMERCIALE → COMMERCIALE

Attività svolta

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ISTITUZIONALE (primaria)		COMMERCIALE (strumentale)
- prevista dallo STATUTO **- a favore degli** **ASSOCIATI o TESSERATI** *(salvo casi particolari ONLUS, APS, FONDAZIONI)*	>	*al solo scopo del* **FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

«Le entrate ottenute mediante attività di raccolta fondi sono tassate?»

.. non si considerano commerciali..

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Art. 73, comma 1, lett. c)

- Enti pubblici o privati (diversi dalle società)
- NO attività commerciale (esclusiva o principale)
- residenti

no ETS !
(art. 89 CTS)

Art. 143, Tuir

1.[...]
2. [...]
3. NON concorrono in ogni caso alla formazione del **REDDITO** degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i **FONDI** pervenuti ai predetti enti a seguito di **RACCOLTE PUBBLICHE** effettuate **OCCASIONALMENTE**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i **CONTRIBUTI** corrisposti da **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** ai predetti enti per lo **SVOLGIMENTO CONVENZIONATO O IN REGIME DI ACCREDITAMENTO** di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Raccolta fondi

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

SOGGETTI INTERESSATI

SPORTIVI	ALTRI ENC
L. 133/99, Art. 25, comma 2	Art. 143, comma 3, TUIR

↓

<u>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</u>

Raccolta fondi

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

PROFILO OGGETTIVO

RACCOLTA PUBBLICA	Rivolta alla collettività
OCCASIONALITA'	**NO** abituale/continuativa nel tempo
CONCOMITANZA	Agganciata ad una **CELEBRAZIONE, RICORRENZA, CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE** per la quale l'ente si sta adoperando
CESSIONI	**BENI** di modico valore **SERVIZI**

Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

L. 133/99, Art. 25, comma 2

Per le **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** **...** non concorrono a formare il reddito imponibile ...
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ...

ex. somministrazione alimenti e bevande, vendita gadget, sponsorizzazioni, cene sociali

Raccolta fondi

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

SPORTIVE

TASSAZIONE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
< 2 EVENTI ANNUI	RACCOLTA < 51.645,69 €	- NO IVA - NO IRES
	RACCOLTA > 51.645,69 €	- NO IVA - SI IRES su > 51.645,69 €
> 2 EVENTI ANNUI	- NO IVA E IRES PRIMI 2 EVENTI - SI IVA E IRES PROVENTI DALLA 3° MANIFESTAZIONE IN POI (anche se prime 2 non hanno superato € 51.645,69)	

(Fonte: AE - L'Agenzia informa 2007)

ART. 148 TUIR

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

REGOLA GENERALE **(QUOTE/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI)**

*1. Non è considerata commerciale l'**ATTIVITÀ** svolta nei confronti degli **ASSOCIATI O PARTECIPANTI**, in **conformità alle finalità istituzionali**, dalle*
- ASSOCIAZIONI,
- CONSORZI
***- ALTRI ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO**.*
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

no ETS !
(art. 89 CTS)

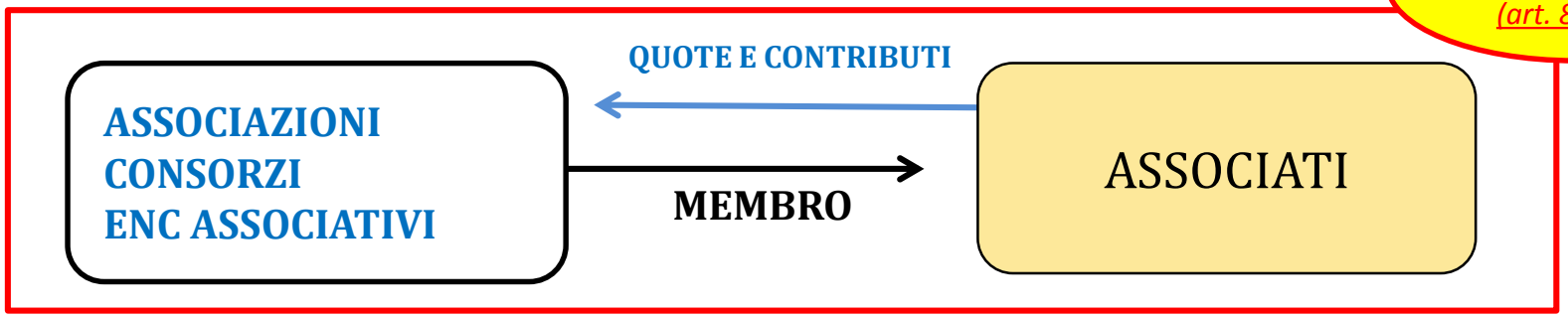

FINALITA' ISTITUZIONALI

ART. 148 TUIR

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA' **(CORRISPETTIVI SPECIFICI)**

*2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di **ATTIVITÀ COMMERCIALI**, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le **CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI** agli **ASSOCIATI** ~~O PARTECIPANTI~~ verso pagamento di **CORRISPETTIVI SPECIFICI**, compresi i **CONTRIBUTI** e le **QUOTE SUPPLEMENTARI** determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.*

no ETS !
(art. 89 CTS)

ATTIVITA' COMMERCIALE

ART. 148 TUIR

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATA **(CORRISPETTIVI SPECIFICI)**

3. Per le ***ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, RELIGIOSE, ASSISTENZIALI, CULTURALI, SPORTIVE DILETTANTISTICHE, DI PROMOZIONE SOCIALE E DI FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA DELLA PERSONA*** *non si considerano commerciali*
- le attività svolte in ***DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI****,*
- effettuate verso pagamento di ***CORRISPETTIVI SPECIFICI***
- nei confronti

1. *degli ~~ISCRITTI~~,* ***ASSOCIATI*** *~~O PARTECIPANTI~~,* ***DI ALTRE ASSOCIAZIONI*** *che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,*

2. *dei* ***RISPETTIVI ASSOCIATI*** *~~o PARTECIPANTI~~* ***e***

3. *dei* ***TESSERATI*** *dalle rispettive organizzazioni nazionali,*

nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

ex. corsi di nuoto, danza, karate…..

no ETS !
(art. 89 CTS)

ART. 4 DPR 633/72

ATTENZIONE!!

PRESTAZIONI RESE A:

NON ASSOCIATI
NON TESSERATI

→ *presunzione assoluta* →

ATTIVITA'
COMMERCIALE

ART. 148 TUIR

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA'

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le ***cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita****, per le* ***somministrazioni di pasti****, per le* ***erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore****, per le* ***prestazioni alberghiere, di alloggio****,* ***di trasporto e di deposito*** *e per le* ***prestazioni di servizi portuali e aeroportuali*** *né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:*

a)gestione di spacci aziendali e di mense;
b)organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c)gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d)pubblicità commerciale;
e)telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

no ETS !
(art. 89 CTS)

ASSOLUTA

ART. 4 DPR 633/72

ATTIVITA' COMMERCIALE

OCCASIONALE

CONTINUATIVA

Attività Commerciale (non occasionale)

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

1° APERTURA PARTITA IVA

2° SCELTA REGIME FISCALE

3° ISCRIZIONE AL REA (CAMERA DI COMMERCIO)

4° Modello EAS

R.E.A. [presso le Camere di Commercio]

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

CHI → ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON, FONDAZIONI, COMITATI, ecc

QUANDO → Entro 30 giorni dalla data di inizio attività (commerciale) indicata nel modello AA7/10

COME → Comunicazione Unica d'Impresa (telematica)

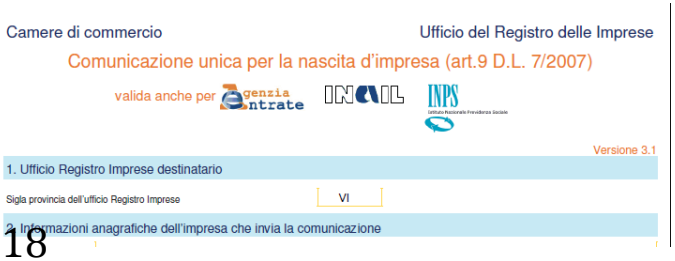
Camere di commercio
Ufficio del Registro delle Imprese
Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L. 7/2007)
valida anche per Agenzia Entrate INAIL INPS
Versione 3.1
1. Ufficio Registro Imprese destinatario
Sigla provincia dell'ufficio Registro Imprese VI
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione

COSTO →

.. ISCRIZIONE
Diritto annuale € 15-18
Diritti di segreteria € 18

Diritto annuale € 15-18

Contabilità (codice civile)

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

L'obbligo di scegliere un dato sistema contabile per gli enti associativi (salvo casi particolari) non è imposto da alcuna previsione normativa.
Tale scelta potrà derivare da

- PREVISIONI DELLO STATUTO
- DIMENSIONI DELL'ENTE E VOLUME D'AFFARI
- VALUTAZIONI DI OPPORTUNITÀ

Contabilità (fiscale)

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ATTIVITÀ ECONOMICA COMMERCIALE

continuativa
unico affare «rilevante» → OBBLIGHI CONTABILI

occasionale
non abituale → *no* OBBLIGHI CONTABILI

Redditi diversi
ex art. 67, co. 1, lett. i)
Tuir

DPR 600/73, art. 20 – Scritture contabili degli ENC

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Esercizio attività commerciale

Libro giornale e degli inventari
Registri IVA
Scritture ausiliarie
Scritture di magazzino
Registro beni ammortizzabili
Inventario e bilancio

Ovvero **Regime contabilità semplificata**

Attività di raccolta fondi

Apposito e separato
Rendiconto entro 4 mesi da chiusura esercizio

no ETS !
(art. 89 CTS)

Regime ex art. 145 Tuir

Contabilità separata

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

coesistenza

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ATTIVITA' COMMERCIALE

no ETS !
(art. 89 CTS)

Art. 144, comma 2, TUIR

obbligo

CONTABILITA' SEPARATA

- **distinti sistemi contabili**
- **unica contabilità**, con adeguato piano dei conti per distinguere le due attività

(Risoluzione AE 86/2002)

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ORDINARIO

SEMPLIFICATO

FORFETTARIO EX ART. 145 TUIR

FORFETTARIO EX L. 398/91

no ETS !
(art. 89 CTS)

Forfettario ex art. 145

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

REDDITO → COEFFICIENTI DA APPLICARE AI RICAVI

PRESTAZIONE SERVIZI

15% fino € 15.493,70
25% da € 15.493,71 a € 400.000,00

ALTRE ATTIVITA'

10% fino € 25.822,85
15% da € 25.822,84 a € 700.000,00

IVA → **1-1-2017**
Regime x cassa

LAVORO

- LIBRO UNICO DEL LAVORO

Forfettario ex art. 145

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Ricavi commerciali X coefficiente di redditività			
	Servizi	fino € 15.493,70	15%
		da € 15.493,71 a € 400.000,00	25%
	Altre attività	fino € 25.822,85	10%
		da € 25.822,84 a € 700.000,00	15%
	Attività promiscue	Coefficiente attività prevalente	
+ Plusvalenze (art. 86 Tuir)			
+ Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir)			
+ Dividendi e interessi (art. 89 Tuir)			
+ Proventi immobiliari (art. 90 Tuir)			

Forfettario ex l. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

REQUISITI SOGGETTIVI

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
ASSOCIAZIONI BANDISTICHE, CORI AMATORIALI, FILODRAMMATICHE..
ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (CULTURALI, APS…)

L. 398/91

REQUISITI OGGETTIVI

→ OPZIONE

→ LIMITI DIMENSIONALI

L. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

LIMITI DIMENSIONALI

(PROVENTI ANNO PRECEDENTE < 400.000 €)

ENTI PRE-ESISTENTI →

nel **PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE**, abbiano conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad ~~€ 250.000~~ **€ 400.000** (*1-1-2017*)

ENTI NUOVA COSTITUZIONE →

il plafond deve essere **RAPPORTATO** al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell'esercizio, computandolo a **GIORNI**

L. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

OPZIONE

SIAE → **RACCOMANDATA A.R./CONSEGNA A MANO**

AE → **QUADRO VO - DICHIARAZIONE IVA**

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL CONTRIBUENTE

L. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

INCASSI/
PAGAMENTI

Fino al 31/12/2014> 516,46 €
Dal 1/1/2015 > 1.000,00 €

- C/C BANCARI O POSTALI

(intestati all'ENTE!!!)

- ALTRE MODALITA' TRACCIABILI

assegno
carta di credito
ecc.

Violazioni rilevate o procedimenti in corso dal 1-1-16

SANZIONE : PERDITA REGIME L. 398/91

+ **SANZIONE** AMMINISTRATIVA
+ **SANZIONE** ANTIRICICLAGGIO (se > 2.999,99)

L. 398/91

COME SI DETERMINA L'IMPOSTA DA VERSARE??

CRITERIO DI CASSA

O

CRITERIO DI COMPETENZA

L. 398/91

DISCIPLINA REDDITUALE → IRES
DISCIPLINA REDDITUALE → IRAP

Il reddito fiscale è pari al 3% dei proventi commerciali
criterio di cassa
limite proventi commerciali € **400.000**/anno (incassati)

L. 398/91

IRES

La base imponibile IRES esclude tutti i proventi istituzionali ed è formata dai soli ricavi commerciali da cui si deducono costi in via forfettaria per il 97%.

ENTRATE ISTITUZIONALI

Quote associative
Donazioni
Liberalità varie
Raccolta fondi

ENTRATE COMMERCIALI

Spettacoli ed eventi sportivi Pubblicità
Sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Affitti a terzi di impianti
Altre attività a pagamento

L. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

RIEPILOGO

Elementi reddituali che concorrono	⇨	Ricavi o proventi di natura commerciale [art. 85, lett. a) e b) Tuir].
	⇨	Sopravvenienze attive relative all'attività commerciale esercitata (art. 88 Tuir).
	⇨	Plusvalenze di cui all'art. 68 Tuir.
Elementi che **non** concorrono	⇨	• Non concorrono alla formazione del limite: .. plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del Tuir, tassate separatamente; .. proventi da cessione di beni strumentali; .. indennità di preparazione e promozione; .. proventi non imponibili di cui all'art. 25, c. 2 L. 133/1999, derivanti sia dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, sia dalle raccolte di fondi(1); .. proventi di natura istituzionale.

L. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

DISCIPLINA REDDITUALE

VERSAMENTO $\xrightarrow{\textbf{F24}}$ 30/06 (30/07 maggiorazione 0,40%)

30/11

L. 398/91

DISCIPLINA IVA: criterio di competenza

detrazione forfettaria

	Fino al 13.12.2014	Dal 14.12.2014
ATTIVITA' COMMERCIALI CONNESSE SCOPI ISTITUZIONALI/PUBBLICITA'	50%	50%
SPONSORIZZAZIONI	10%	50%
CESSIONE/CONCESSIONE DIRITTI RIPRESA TELEVISIVA, TRASMISSIONE RADIOFONICA	33,33%	33,33%

DISCIPLINA IVA

VERSAMENTO —**F24**→

I° TRIMESTRE	16/05	cod. 6031
II° TRIMESTRE	16/08	cod. 6032
III° TRIMESTRE	16/11	cod. 6033
IV° TRIMESTRE	16/02	cod. 6034

No maggiorazione 1% per versamento trimestrale

L. 398/91

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

ADEMPIMENTI: contabili e fiscali

VENDITE → - EMISSIONE FATTURE (pubblicità, sponsorizzazioni)
- NUMERAZIONE E ARCHIVIAZIONE

IVA → VERSAMENTO TRIMESTRALE (16 del 2° mese successivo)

FATTURE ACQUISTO → NUMERAZIONE PROGRESSIVA E ARCHIVIAZIONE

OBBLIGHI CONTABILI → REGISTRO D.M. 11/02/97

L. 398/91

ADEMPIMENTI: contabili e fiscali

ESONERI

- scritture contabili
- dichiarazione IVA
- comunicazione annuale dati IVA
- studi di settore

OBBLIGHI

- modello Redditi ENC/SC
- dichiarazione IRAP
- Registro D.M. 11/02/97

L. 398/91

PROVENTI COMMERCIALI > 400.000 €

↓

Il superamento di tale plafond comporta, ai fini dell'IRES e dell'IVA, **l'applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello di cessazione del requisito oggettivo**, con la conseguenza che – nell'esercizio – coesisteranno due regimi (uno agevolato ed uno ordinario).

Regimi contabili

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ETS

(art. 80 CTS)

FORFETTARIO ODV/APS

(art. 86 CTS)

FORFETTARIO ETS *(art. 80 CTS)*

Soggetti ammessi

- **ETS non commerciali**
  - Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che **svolgono in via esclusiva o prevalente** le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 secondo modalità non commerciali.
- **Enti religiosi**
  - Agli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
  - Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

FORFETTARIO ETS *(art. 80 CTS)*

Determinazione del reddito

- **Coefficienti di redditività**

Attività	Proventi commerciali (€)				Coefficiente
Prestazione di servizi	da 0	a 130.000			7%
		da 130.001	a 300.000		10%
				oltre 300.000	17%
Altre attività	da 0	a 130.000			5%
		da 130.001	a 300.000		7%
				oltre 300.000	14%

Al risultato ottenuto si somma l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi e interessi) e 90 (proventi immobiliari) Tuir.

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ETS *(art. 80 CTS)*

Determinazione del reddito

- **Attività mista**
  - Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei **ricavi relativi all'attività prevalente**.
  - In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
- **Componenti reddituali ante regime forfetario**
  - I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, **partecipano per le quote residue** alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
- **Perdite**
  - Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario **possono essere computate in diminuzione** del reddito determinato in misura forfetaria secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir.

FORFETTARIO ETS *(art. 80 CTS)*

Aspetti operativi

- **Opzione**
  - L'opzione è esercitata **nella dichiarazione annuale dei redditi** e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque **per un triennio**.
- **Cessazione**
  - Revoca
    - La **revoca** dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
  - La decadenza dal regime può essere dovuta anche alla perdita della qualifica di ETS non commerciale

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ETS *(art. 80 CTS)*

semplificazioni

Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa sono esclusi da

- studi di settore
- parametri
- indici di affidabilità fiscale.

FORFETTARIO ODV/APS *(art. 86 CTS)*

Presupposto soggettivo

- **ODV**
  Art. 32
  - Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati iscritte nel Registro unico.
- **APS**
  Art. 35
  - Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati iscritte nel Registro unico.

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ODV/APS *(art. 86 CTS)*

Presupposto oggettivo

Aver percepito nel periodo d'imposta precedente **ricavi**, ragguagliati al periodo d'imposta, **non superiori a 130.000** euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ODV/APS *(art. 86 CTS)*

Determinazione del reddito

• **Coefficienti di redditività**	• Le associazioni che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari a: .. 1% se organizzazione di volontariato; .. 3% se associazione di promozione sociale.
• **Componenti reddituali ante regime forfetario**	• I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quel-lo da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, **partecipano per le quote residue** alla formazione del reddito dell'esercizio pre-cedente a quello di efficacia del predetto regime.
• **Perdite**	• Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario **possono essere computate in diminuzione** del reddito deter-minato in misura forfetaria secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir.

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ODV/APS *(art. 86 CTS)*

semplificazioni

contabili →

- Obbligo di conservazione documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'art. 22 DPR 600/73
- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili

dichiarativi →

Esonero dall'obbligo di dover operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III D.P.R. 600/1973 (sostituito dall'indicazione in dichiarazione dei redditi, del il codice fiscale del percettore)

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

FORFETTARIO ETS
(art. 80 CTS)

FORFETTARIO ODV/APS
(art. 86 CTS)

Autorizzazione Commissione europea + Registro Unico

Le disposizioni relative al regime fiscale si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro

Obblighi di rendicontazione negli enti non commerciali

«Deve essere redatto il BILANCIO PREVENTIVO?»

«Quali sono i destinatari del BILANCIO CONSUNTIVO o RENDICONTO ANNUALE?»

«Quali informazioni deve contenere?»

«Sussiste un obbligo di legge che ne preveda redazione ed approvazione?»

«Deve essere redatto il BILANCIO PREVENTIVO?»

MANCA UN OBBLIGO DI LEGGE

OBBLIGO STATUTARIO

RAGIONI DI OPPORTUNITA'

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

PIANIFICAZIONE → *svolgimento attività* → RENDICONTAZIONE

↓

BILANCI PREVISIONALI
Budget
Piani pluriennali
…

↓

Bilancio consuntivo
Rendiconto
…

«Quali sono i destinatari del BILANCIO CONSUNTIVO o RENDICONTO ANNUALE?»

↓ ↓

INTERNI

ESTERNI

«Quali informazioni deve contenere?»

QUANTITATIVE NUMERICHE

- Proventi/Oneri
- Crediti/Debiti
- Liquidità
- Patrimonio

QUALITATIVE

- Performance/raggiungimento obiettivi
- Canali di approvvigionamento
- Modalità utilizzo risorse
- Programmi futuri

«Sussiste un obbligo di legge che ne preveda redazione ed approvazione?»

Associazioni NON RICONOSCIUTE

Il **Codice Civile** **NON** prevede alcun **OBBLIGO**

CONTABILITA'

BILANCIO (consuntivo e preventivo)

tuttavia

- Statuto sociale
- Regolamenti e disposizioni Enti di affiliazione
- Leggi speciali (D.LGS 460/97, L. 383/00, L. 266/91)
- **NORMATIVA FISCALE (L. 289/02, Art. 148 Tuir)**

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

↓

BILANCIO

Applicano la disciplina del Codice Civile propria della società commerciali

OBBLIGHI CONTABILI:

CIVILISTICI

Principio di competenza
Libro giornale
Libro degli inventari
Libri sociali

FISCALI

Obblighi ordinari (DPR 600/73)
Agevolazioni L. 398/91

BILANCIO: Stato patrimoniale – Conto Economico – Nota integrativa

Interventi chiarificatori

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

2001

CNDC

Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit (Commissione Aziende Non profit)

2009

AGENZIA PER LE ONLUS

Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit

Tuttavia..

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

.. nulla vieta, per gli **ENTI DI MINORI DIMENSIONI**, di tenere un

- **RENDICONTO ANNUALE** strutturato ad ENTRATE/USCITE

- **PROSPETTO** (separato) con indicati: **CREDITI/DEBITI**
BENI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

IMPORTANTE!!

1. Aver predisposto un bilancio
2. veritiero e redatto con chiarezza
3. approvato dall'assemblea degli associati entro 120 g dalla chiusura dell'esercizio

«Ci sono OBBLIGHI CONTABILI e di BILANCIO previsti dal CTS?»

Regimi contabili

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

(art. 13 CTS)

BILANCIO SOCIALE

(art. 14 CTS)

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO *(art. 13 CTS)*

Gli ETS devono redigere un bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da:
.. stato patrimoniale;
.. rendiconto finanziario (proventi e oneri);
.. relazione di missione (illustrativa delle poste di bilancio, andamento economico e finanziario dell'ente e modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

Enti minori

< 220.000 euro

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 possono redigere un rendiconto finanziario secondo il criterio di cassa.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO *(art. 13 CTS)*

modulistica →

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla **MODULISTICA** definita con decreto del **MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**.

Relazione degli amministratori →

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa da quella di interesse generale nella **RELAZIONE AL BILANCIO** o nella **RELAZIONE DI MISSIONE**.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO *(art. 13 CTS)*

ETS «commerciali»

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono:
.. tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 C.C.;
.. redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter C.C..

ETS non iscritti → *al Registro imprese*

Gli ETS non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore

BILANCIO SOCIALE *(art. 14 CTS)*

Entrate > 1.000.000 euro →

Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro devono **depositare** presso il Registro Unico nazionale del terzo settore, e **pubblicare** nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Entrate > 100.000 euro →

Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso **pubblicare** annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli **eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai di-rigenti nonché agli associati**.